



COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Testo approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 28 Novembre 2003
modificato delibera C.C. 2/2007

Art. 1 - Finalità

1. In applicazione dell'articolo 28-bis dello Statuto Comunale ed allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, il Consiglio Comunale può istituire nel Comune di San Martino di Venezze il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il presente regolamento ne disciplina le attribuzioni, la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione.

Art. 2 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera proposte da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, o esprimendo il proprio parere sui programmi, o progetti del Comune, con particolare riferimento alle politiche e problematiche giovanili.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione comunale può richiedere alla stessa ogni informazione ritenuta utile al loro espletamento.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di porre all'ordine del giorno delle sedute consiliari (degli adulti) argomenti attinenti alle materie di sua competenza.
5. L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere nel proprio Bilancio annuale un *budget* a favore del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
6. Il *budget* a disposizione è gestito autonomamente dal Consiglio dei Ragazzi, ed è autorizzato dal funzionario comunale competente, che provvede alla assunzione degli impegni di spesa ed alle liquidazioni, per realizzare le finalità previste dal comma 1 del presente articolo.
7. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere chiamato a gestire propri progetti preventivamente approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da 16 Consiglieri e dura in carica due anni.
2. La decadenza del Sindaco implica la decadenza dell'intero Consiglio.
3. Hanno diritto al voto e possono essere eletti consiglieri gli alunni frequentanti le classi prima, seconda e terza delle scuole medie e le classi quinte della Scuola Elementare di San Martino di Venezze.

Art. 4 - Elezione

1. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione degli Istituti scolastici interessati e, comunque, facendo salve le esigenze didattiche.
2. Ogni 2 (due) anni, entro la terza settimana di ottobre, vengono presentate, presso le direzioni delle scuole, le candidature a Sindaco dei Ragazzi e le liste dei candidati al Consiglio.
3. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere composte da non meno di 16 (sedici) nominativi di alunni studenti residenti in San Martino di Venezze, con indicazioni della scuola e della classe di appartenenza.
4. All'inizio del mese di novembre si apre la campagna elettorale che dura 10 (dieci) giorni.
5. Le scuole disciplinano, in modo autonomo ed al proprio interno, le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori ed i diversi programmi di lavoro, attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte dei possibili elettori.
6. Durante il periodo della campagna elettorale ogni scuola costituisce, a cura del dirigente scolastico e dei docenti incaricati, una commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali costituita esclusivamente da studenti delle scuole.
7. Le elezioni si svolgono alla fine della campagna elettorale, entro la settimana successiva alla conclusione della stessa, in data stabilita concordemente dai Dirigenti Scolastici delle Scuole e degli Istituti interessati ed adeguatamente pubblicizzata. Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno. A tale scopo nella scuola media viene istituito un unico seggio elettorale, composto da 3 (tre) alunni con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario. Le votazioni avvengono in orario scolastico.
8. Gli elettori ricevono due schede di diverso colore, una per l'elezione del Sindaco e l'altra per l'elezione dei consiglieri.
9. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione del Sindaco e due preferenze per l'elezione dei consiglieri.
10. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono il giorno successivo alle elezioni. Risulta eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato che ottiene il maggior numero di consensi. Sono eletti consiglieri comunali i primi 16 (sedici) candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti di preferenza, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
11. I risultati dello scrutinio sono esposti in ogni scuola.
12. Entro i successivi 10 (dieci) giorni il Sindaco di San Martino di Venezze proclama ufficialmente i risultati ed insedia il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 5 - Sedute

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, si riunisce nella Sala Consigliare del Municipio o in altri idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi si riunirà altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti.
3. L'ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Sindaco dei ragazzi, sentita l'Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche. Ulteriori punti all'ordine del giorno potranno essere inseriti su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
4. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di San Martino di Venezze.
5. Esse sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale. In tal caso il Sindaco dei ragazzi dovrà provvedere ad una ulteriore convocazione.
6. A nessuno dei presenti è consentito intervenire durante le discussioni.
7. Le deliberazioni -sotto forma di pareri, proposte o istanze- assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono verbalizzate da un dipendente del Comune, che assiste alla seduta con funzioni di segretario, nominato dal competente Responsabile del servizio; questi sarà affiancato da uno studente designato dal Sindaco dei Ragazzi.
8. Esse sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all'Amministrazione Comunale, che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni in relazione alle questioni poste.

Art. 6 - Modalità di intervento e di votazione

1. Il consigliere che intende prendere la parola dovrà prenotare l'intervento al Segretario alzando la mano. Ogni Consigliere potrà intervenire in ogni seduta del Consiglio con un massimo di 3 (tre) interventi della durata, di norma, di cinque minuti l'uno, oppure utilizzare l'intero tempo a disposizione per un unico intervento.
2. La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano, salvo casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto

Art. 7 - Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta dei Ragazzi, di cui al successivo art. 8, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori.
2. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Sindaco di San Martino di Venezze per questioni ritenute rilevanti.

Art. 8 - Giunta dei Ragazzi

1. La Giunta è nominata dal Sindaco dei ragazzi ed è presentata al Consiglio Comunale dei ragazzi nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. La Giunta è formata da un numero massimo di 3 assessori, di cui un Vice sindaco, e dal Sindaco stesso che la convoca e la presiede.
3. Il Sindaco può scegliere due tra i tre assessori, anche al di fuori del Consiglio, tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio di rappresentatività delle varie scuole.
4. La Giunta dei ragazzi ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi per attuare il suo programma.
5. Il Sindaco e la Giunta dei ragazzi hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio dei ragazzi ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio dei ragazzi stesso.
6. Spetta al Sindaco e alla Giunta dei ragazzi l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 9 - Sostituzione dei consiglieri

1. I Consiglieri decadono dalla loro carica dopo un numero di 2 (due) assenze non giustificate dalle sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi, ovvero qualora non risultino più iscritti agli Istituti, di cui al precedente art.3, comma 3.
2. In caso di decadenza o dimissioni di un consigliere si provvede alla sua sostituzione con l'alunno della stessa scuola che risulti primo dei non eletti.

Art. 10 - Entrata in vigore e modificazioni

1. Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno deliberate dal Consiglio Comunale dei ragazzi, con il voto favorevole pari ad almeno 2/3 dei componenti, e trasmesse al Consiglio Comunale (degli adulti), che dovrà ratificare in merito, con gli stessi criteri.